
STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani
COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Stefano Dani
COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Empoli, 13/05/2020

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n.16

Oggetto: **Responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19**

L'inosservanza delle norme per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro potrebbe determinare in capo al datore di lavoro una responsabilità civile e penale. Ciò alla luce del **DPCM 26 aprile 2020 e della circolare n. 13/2020 dell'Inail**.

Il datore di lavoro risponde della mancata osservanza delle norme a tutela dell'integrità fisica dei prestatori di lavoro in quanto titolare di una **posizione di garanzia** che discende in primo luogo dall'**art. 2087 c.c.**

Anche l'infezione da coronavirus deve essere fatta rientrare nell'alveo delle malattie infettive e parassitarie e, come tale, è senza dubbio meritevole di **copertura Inail** per gli assicurati che la contraggono "in occasione di lavoro". Lo stabilisce il **Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020** cd "Decreto Cura Italia" all'art. 42 comma 2 nonché la **circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020**.

A indicare nel dettaglio quali siano le misure per il contrasto al contagio da coronavirus è intervenuto, da ultimo, l'**articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020**, che impone a tutte le imprese che non hanno sospeso o hanno ripreso la propria attività di osservare il "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali e aggiornato lo scorso 24 aprile 2020".

La semplice mancata osservanza di una delle norme previste e del Protocollo sopraindicato, sarebbe già in astratto sufficiente a determinare in capo al datore di lavoro una responsabilità penale nel caso di un dipendente che affermi di aver contratto la malattia

(anche rimanendo asintomatico) sul luogo di lavoro.

Nello specifico, il datore di lavoro risponde del reato di lesioni oppure di omicidio colposo ai sensi dell'**art. 589 c.p.** qualora al contagio sia seguita la morte, oltre alla circostanza aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche.

Per quanto riguarda, poi, l'onere della prova, la circolare n. 13/2020 dell'Inail chiarisce che in linea generale "Nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico.

Per tutti gli altri lavoratori, la copertura assicurativa è riconosciuta a condizione che la malattia sia stata contratta durante l'attività lavorativa, stabilendo, almeno per il momento, **l'onere della prova a carico dell'assicurato.**

L'intrinseca difficoltà di circoscrivere con certezza il luogo di contagio nel contesto lavorativo, agevolato dalle difficoltà legate all'onere della prova e dal lungo periodo in cui i sintomi del virus possono manifestarsi, non deve essere motivo di inosservanza o di allentamento delle misure imposte dalle norme. Si tratta, infatti, prima che di un obbligo giuridico di un **dovere morale dei lavoratori tutti (datori compresi) di rispettare e far rispettare le norme dettate dall'ordinamento.**

Pertanto, non essendo una materia specifica nostra Vi invitiamo, qualora non lo abbiate già fatto, a consultare quanto prima il vostro Consulente/Professionista della Sicurezza sul Lavoro e il vostro Medico Competente, che saranno certamente più esauritivi di noi circa il da farsi e nell'illustrarvi l'eventuale rischio di incorrere in sanzioni civili e penali.

Vi alleghiamo per semplice vostra conoscenza un articolo in proposito, pubblicato su Il Sole 24 ore di venerdì 8 maggio 2020.

Studio Associato Peruzzi Triggiani Dani

Il Sole 24 Ore

<https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspape...>

NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore 08 MAGGIO 2020

EMERGENZA COVID-19 SICUREZZA SUL LAVORO

Contagi da coronavirus: uno scudo contro gli infortuni

Il direttore Inail Lucibello: «Non irragionevole l'idea di uno scudo penale»

«La copertura infortunistica da contagio non costituisce una novità normativa»

La possibilità di prevedere uno scudo penale a favore dei datori di lavoro che abbiano seguito le disposizioni dei protocolli di sicurezza del 14 marzo e del 26 aprile per la prevenzione del contagio da Covid-19 sui luoghi di lavoro «non mi sembrerebbe un'idea irragionevole, ma non può essere certo l'Inail a decidere. Nell'eventualità, l'Istituto sarà a disposizione del decisore politico per suffragare una scelta del genere».

Il concetto è stato chiarito ieri dal direttore generale dell'Inail, Giuseppe Lucibello, nel corso di una diretta streaming organizzata dai consulenti del lavoro e tocca un tema che sta particolarmente preoccupando il mondo imprenditoriale ora che uffici e fabbriche sono stati in parte riaperti.

L'equiparazione fatta dall'articolo 42 del decreto Cura Italia (DI n. 18/2020) tra infortunio sul lavoro con copertura Inail e contagio da Covid-19 - questa la tesi - potrebbe condurre a sanzionare l'imprenditore sul piano penale per i reati di lesioni in base all'articolo 590 del Codice penale e di omicidio per colpa grave in base all'articolo 589 del Codice penale.

Un punto, quello dell'equiparazione del contagio in occasione di lavoro a un evento infortunistico, su cui Lucibello si è detto stupito che qualcuno si sia sorpreso, dal momento che non rappresenta una novità il presupposto tecnico-giuridico della disposizione, che è quello della equivalenza tra causa violenta, richiamata per tutti gli infortuni, e causa virulenta, costituita dall'azione del nuovo coronavirus.

«Sono cento anni - ha sottolineato - che in Italia i contagi sul luogo di lavoro, a partire da quelli legati alla malaria, sono assimilati agli infortuni. Anche se questa fattispecie non fosse stata disciplinata con l'articolo 42, sarebbe comunque intervenuto l'Istituto per dare un segno della nostra presenza alle categorie più a rischio». Categorie che l'evidenza dei numeri dimostrano essere più numerose rispetto agli operatori sanitari, solo per i quali, secondo alcuni, andrebbe applicata la presunzione semplice di rischio specifico - con inversione degli oneri probatori - prevista dalla circolare 13/2020 dell'Inail, la

quale sul punto si limita invece a indicare un elenco esemplificativo di lavoratori con elevato rischio di contagio.

«In data 4 maggio - ha evidenziato Lucibello - abbiamo contato provvisoriamente 37.352 infortunati da Covid-19, con 129 decessi: ebbene, rispetto ai 28.381 casi registrati al 30 aprile la diminuzione in

percentuale del peso della sanità e assistenza sociale nei contagi in occasione di lavoro indica che le categorie a rischio specifico non operano solo in quei settori. Del resto, nel momento in cui l'Istituto ha lavorato a monte con il comitato tecnico-scientifico per mettere a posto le linee guida per la ripartenza, indicando gli indici di rischio, già sapevamo che fin dall'inizio ci sarebbero state categorie particolarmente esposte per garantire la prestazione dei servizi».

In questo contesto complicato, secondo il direttore generale dell'Inail appare molto problematico parlare di sanzioni civili e penali a carico dei datori di lavoro. «Si tratta di fare i conti con i limiti delle indicazioni del momento. Basti pensare che ci sono state fasi di sovrapposizione di prescrizioni nazionali, regionali, comunali e che talvolta le stesse non potevano essere seguite in toto perché, ad esempio, mancavano i Dpi. Negli stessi protocolli firmati da aziende e sindacato si contano, poi, miriade di prescrizioni. Tutto ciò senza dimenticare che il contesto probatorio è ancora poco chiaro, così come è tutto da indagare l'impatto sul contagio dei cosiddetti asintomatici. Come Istituto, quindi, terremo conto del fenomeno pandemico ed eserciteremo eventuali azioni di regresso solo in caso di condanna penale».

Se questo è lo scenario, si spiega perché sia stringente la necessità di fornire garanzie certe a tutti gli imprenditori, colpiti in termini economici dall'emergenza sanitaria e che con la riapertura devono anche fare i conti con i costi per la messa in sicurezza di lavoratori e luoghi di lavoro. Lo scudo penale, già evocato in un'interrogazione del vicecapogruppo Pd alla Camera, Chiara Gribaudo (si veda il Sole 24 Ore di ieri), come anticipato, potrebbe essere la soluzione almeno per tutti coloro i quali abbiano rispettato le (complesse) disposizioni contenute nel protocollo siglati tra sindacati e imprese il 14 marzo scorso, aggiornato poi al 24 aprile. Prevedendo magari, a latere, l'istituzione di un fondo di risarcimento a tutela ulteriore delle vittime.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mauro Pizzin